CAMERA DEI DEPUTATI N. 5484-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1991 (Stampato n. 2490)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUGGIERO)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

E COL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 febbraio 1991

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rafforzamento del rapporto di collaborazione con il Brasile è una esigenza che nasce dal nostro ritrovato interesse per l'America Latina, dalle grandi potenzialità, largamente sottoutilizzate, dall'interscambio tra i due paesi; dalle complementarietà tra i due sistemi economici, dalla forte presenza di una collettività di antica origine italiana, molto ben inserita nel tessuto economico-sociale, che rappresenta un forte elemento di sviluppo delle relazioni bilaterali.

Il ricorso ad un Accordo quadro è diretto a dare un ambito di riferimento all'insieme di tali relazioni, ed è giustificato dal rilievo che si è inteso dare al rapporto di collaborazione, aderendo in questo senso ad un desiderio espresso da parte brasiliana, al pari di quanto fatto da altri paesi latino-americani che intendono costantamente ricorrere allo strumento dell'accordo quadro per dare maggiore solennità ad una intesa di carattere generale nella cui cornice andranno ricomprese le modalità, le quantificazioni e i tempi degli interventi in funzione della specificità dei diversi tipi di iniziative, da finanziare con strumenti appropriati e specifici.

Tuttavia, la Commissione Affari Esteri non ha mancato di rilevare ancora una volta come sia inaccettabile dal punto di vista metodologico che accordi-quadro di tale portata siano conclusi ad ogni incontro con i ministri degli esteri dei più diversi Paesi, senza una preventiva programmazione né una valutazione sulle compatibilità degli oneri e sulle priorità.

L'accordo quadro firmato il 17 ottobre 1989 dai ministri degli Esteri De Michelis e De Abreu Sodré, è stato stipulato dal Governo, nell'ambito dei poteri che gli sono propri, senza alcuna preventiva comunicazione al parlamento, che avrebbe certo espresso il suo parere favorevole, come ora fa, per la indiscutibile importanza dei rapporti tra Italia e Brasile, ma avrebbe anche potuto meglio verificare la coerenza degli impegni assunti sia in materia di cooperazione (legge 49/1987), sia per i capitoli della politica economica e commerciale attinenti ad altre fonti di finanziamento.

Sul piano finanziario, è evidente che i fondi della cooperazione allo sviluppo, sia sotto forma di dono che sotto forma di credito di aiuto, serviranno a finanziare esclusivamente progetti che rientrino negli scopi della legge 49/1987 e sulla base dei criteri da essa stabiliti.

A questo proposito va osservato che, in considerazione delle disponibilità, nel quadro complessivo della programmazione dei nostri interventi per l'America latina, e degli stanziamenti derivanti dalla legge finanziaria per il corrente triennio 91-93, si potranno erogare al Brasile importi inferiori a quelli contenuti nel « Processo verbale » citato nella relazione del Governo al disegno di legge. Essi dovranno formare oggetto di ulteriori intese con le autorità brasiliane.

Un interesse particolare rivestono le norme dell'Accordo dedicate alla cooperazione tra piccole e medie imprese, anche attraverso la costituzione in Brasile di *joint-ventures* sulla base dei crediti di aiuto previsti dall'articolo 7 della legge 49/1987. Da parte brasiliana si guarda con grande attenzione al ruolo svolto dalle piccole e medie imprese per lo sviluppo socio-economico dell'Italia e le esperienze da noi realizzate in questo set-

tore vengono considerate come un utile modello cui ispirarsi. In questo spirito il Brasile ha accettato di inserire nell'Accordo due articoli (8 e 9) volti a proteggere gli investimenti e a garantire la possibilità di disinvestimento.

La collaborazione tra piccole e medie imprese inoltre è in sintonia con un altro cardine dell'Accordo e cioè l'ammodernamento produttivo dell'industria brasiliana, ed il suo progresso tecnologico. L'esperienza rivela una ben più ampia capacità delle imprese piccole e medie, rispetto ai grandi gruppi industriali, ad apportare i mutamenti necessari per migliorare la produzione e renderla più rispondente alle esigenze di mercato.

L'Accordo prevede poi l'uso della SACE per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Un posto di rilievo è occupato anche dalla cooperazione scientifica e tecnologica. Accanto ai progetti a più alto contenuto sociale, diretti ai settori più vulnerabili e in stato di bisogno della popolazione, appare opportuno favorire anche quelle iniziative sul piano delle infrastrutture, inclusa la formazione, che possono stimolare trasferimenti di risorse indirizzate allo sviluppo del paese.

Particolarmente interessante è poi l'articolo V dell'Accordo, che pone l'attenzione sui problemi dell'ecologia. È espressamente prevista una valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e ciò è coerente con una dimensione fondamentale della cooperazione, quella di legare lo sviluppo economico al rispetto, alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali, tenendo conto delle esigenze delle generazioni future. La formulazione dell'Accordo sembra in proposito chiara, nel senso di un impegno a dar vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi. Occorrerà tuttavia verificare la coerenza dei progetti e la attuazione dell'articolo V, tenendo conto delle precedenti esperienze, che hanno sollevato motivate riserve anche nel corso del dibattito parlamentare.

Le osservazioni e le considerazioni metodologiche sopra esposte non possono tuttavia diminuire la obiettiva rilevanza degli accordi definiti il 17 ottobre 1989, che in realtà attengono a numerose materie: quella economica, quella industriale, quella scientifico-tecnologica, quella tecnica, quella culturale e quella della cooperazione più propriamente riferibile alla legge 49/1987. Se da un lato la formula dell'Accordo quadro può consentire una verifica contestuale del livello di collaborazione reciproca tra i due Paesi, non deve tuttavia essere elemento di confusione, né giustificare l'uso di strumenti impropri. Ciò vale soprattutto per l'esigenza inderogabile di ricondurre l'uso delle limitate risorse della legge 49/1987 alle materie sue proprie e ai paesi definiti come prioritari, sulla base di una precisa programmazione per area e per paese, come prescritto dalla stessa legge 49/1987.

È auspicabile in tal senso che vengano sottoposti a severa revisione anche i progetti individuati con gli elenchi allegati all'accordo attuativo. In particolare, non si possono condividere le priorità previste nell'accordo di attuazione (non sottoposto alla ratifica del Parlamento, poiché ha assunto la forma e la denominazione di « Processo verbale della riunione del gruppo di lavoro sulla cooperazione allo sviluppo italo-brasiliana »). In tale « Processo verbale », si afferma che verranno privilegiati i programmi diretti a stimolare il trasferimento e l'applicazione di nuove tecniche e tecnologie, con preferenza per quelle legate alla trasformazione dei prodotti di base, nonché i programmi capaci di rafforzare l'esportazione brasiliana e di sviluppare programni agricoli, con particolare riguardo al settore della trasformazione e della conservazione dei prodotti.

Poiché tuttavia Italia e Brasile hanno nel contempo stipulato altri accordi per i trasporti, la ricerca, l'energia, l'agricoltura, l'agroindustria, l'ambiente, le tecnologie avanzate, le tecnologie industriali,

la sanità, ecc. occorrerà assicurare che non vengano trasferiti sui fondi della legge 49/1987 progetti e oneri che vanno correttamente collocati in altri capitoli.

La Commissione Affari Esteri, nel sottolineare tali questioni metodologiche, intende così tutelare anche la correttezza di rapporti necessaria nei confronti del Governo brasiliano e delle sue attese.

Con queste osservazioni e tenendo conto dell'importanza dei rapporti tra Italia e Brasile e dei doveri storici e attuali che ci derivano dalla presenza di una antica emigrazione italiana e dalla sua feconda attività nel Brasile di oggi, la Commissione Affari Esteri della Camera ha condiviso la proposta di riferire favorevolmente all'Assemblea cui si raccomanda di voler esprimere un voto per l'autorizzazione alla ratifica ed all'esecuzione dell'Accordo quadro al nostro esame.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVI dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*